

Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Parrocchia di S. Ambrogio in Mignanego (GE)

Via G. Di Vittorio, 23 - 16018 - Mignanego (GE)

Premessa: Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è un gruppo di laici che, sotto la guida del Parroco, si mette al servizio della Parrocchia nella sua missione di evangelizzazione, di santificazione, di promozione umana. Esso non corrisponde per prima cosa ad un bisogno di coordinamento delle attività pastorali, al fine di ottenere risultati migliori, ma in primo luogo si pone come "segno" della Parrocchia che si riconosce comunità, fornata dai fedeli con il loro pastore che rende presente il Vescovo, fondamento e garanzia di unità nella Chiesa.

ART. 1 E' costituito nella Parrocchia S.Ambrogio di Mignanego il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ottemperando al can. 536 del Codice di Diritto Canonico e alle disposizioni del Direttorio diocesano.

ART. 2 I compiti del C.P.P. sono:

a - studiare ed approfondire tutto quanto riguarda la vita della Parrocchia nei suoi diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità, fornazione e promozione dei vari settori della pastorale; presenza nel territorio.

b - individuare le esigenze pastorali prioritarie.

c - elaborare un programma pastorale tenendo conto di quello diocesano, valorizzando persone e strutture della comunità. Nel formulare il piano pastorale il C.P.P. deve perciò tenere presente tre finalità:

1) La crescita della Parrocchia nella fede e nella vita cristiana (santificazione):

2) L'azione missionaria verso i non credenti (evangelizzazione);

3) La promozione integrale dell'uomo nella società civile (promozione umana)

d - coordinare e verificare con scadenze periodiche l'attuazione del programma. Il C.P.P. ha funzione consultiva.

ART. 3 Il C.P.P. deve risultare immagine della comunità parrocchiale e, pertanto, in esso sono chiamate tutte le compo-

nenti ecclesiali presenti in Parrocchia.

Fanno parte del C.P.P.: Membri di diritto:

- Il parroco.
- Un catechista.
- Un rappresentante nominato da ogni gruppo o associazione parrocchiale riconosciuto.
- Membri nominati dal Parroco in numero non superiore a tre;
- Membri eletti dalla Comunità Parrocchiale in numero pari ai membri di diritto e scelti e nominati dal Parroco.
- Oltre tutti gli aventi diritto, possono essere invitati alle riunioni del C.P.P. anche persone estranee: esse però non hanno diritto di voto.

ART. 4 Il C.P.P. ha durata di tre anni. I membri eletti non possono essere rieletti più di due volte consecutivamente.

ART. 5 Il Presidente del C.P.P. è il Parroco.

Spetta al Presidente :

- convocare e presiedere il C.P.P.
- stabilire l'ordine del giorno per le riunioni,
- approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel C.P.P.;
- far redigere i verbali delle riunioni.

ART. 6 Il C.P.P. si riunisce non meno di sei volte all'anno. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Parroco o di almeno un terzo dei componenti il C.P.P..

ELEZIONI DEL C.P.P

ART. 1 Sono elettori tutte le persone di ambo i sessi, battezzate, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, facenti parte della comunità parrocchiale. Sono elegibili tutte le persone battezzate e cresimate che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni, facenti parte della comunità parrocchiale.

ART. 2 Il C.P.P. indice le elezioni per i membri elettivi almeno un mese prima della scadenza del triennio (entro il 31 marzo) e designa un suo membro quale Presidente del Comitato Elettorale e altri due membri scegliendoli tra gli esterni al C.P.P. Il Comitato Elettorale predispone tutto il necessario per lo svolgimento delle elezioni, fa lo spolio delle schede, sia quelle della designazione dei candidati (prima fase) che quelle delle elezioni vere e proprie (seconda fase). contatta altresì i candidati designati chiedendo loro se sono disponibili ad essere indicati nella scheda.

ART. 3 Le elezioni si svolgono in due tempi (due domeniche successive) dopo le S.Messe.

Nella prima fase si segnalano i candidati nel numero massimo di sei:

- due adulti (che abbiano compiuto 24 anni) di sesso femminile;
- due di sesso maschile (che abbiano compiuto 24 anni)
- due giovani (che abbiano compiuto il 18mo anno di età e non ancora il 24mo).

Nella seconda fase si presenta una scheda con i candidati che hanno accettato la designazione in tre elenchi così suddivisi:

1. Donne che abbiano compiuto il 24.mo anno di età alla data delle elezioni;
2. Uomini che abbiano compiuto il 24.mo anno di età alla data delle elezioni;
3. Uomini e donne che abbiano compiuto il 18.mo anno di età e non ancora compiuto il 24.mo alla data delle elezioni.

Gli elettori devono indicare per ognuno dei tre elenchi, tre

preferenze ciascuno. Risultano così eletti:

- i primi due dell'elenco 1;
- i primi due dell'elenco 2;
- i primi due dell'elenco 3.

ART. 4 Al candidato eletto che per motivi diversi durante il triennio presenta le dimissioni, subentra il candidato non eletto nel settore a cui il dimissionario appartiene e che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Modifiche apportate allo statuto:

ART. 3 Le elezioni si svolgono in due tempi (due domeniche successive) dopo le S.Messe.

Nella prima fase si segnalano i candidati nel numero massimo di quattro:

- due di sesso femminile e due di sesso maschile.

Nella seconda fase si presenta una scheda con i candidati che hanno accettato la designazione in tre elenchi così suddivisi:

1. Donne che abbiano compiuto il 24.mo anno di età alla data delle elezioni;
2. Uomini che abbiano compiuto il 2-4.mo anno di età alla data delle elezioni;
3. Uomini e donne che abbiano compiuto il 18.mo anno di età e non ancora compiuto il 24.mo alla data delle elezioni.

Gli elettori devono indicare per l'elenco 1 e 2 tre preferenze ciascuno e per il 3 una preferenza. Risultano così eletti:

- i primi due dell'elenco 1;
- i primi due dell'elenco 2;
- il primo due dell'elenco 3.

ART. 3 Le elezioni si svolgono in due tempi (due domeniche successive) dopo le S.Messe.

Nella prima fase si segnalano i candidati nel numero massimo di sei:

- due adulti (che abbiano compiuto 24 anni) di sesso femminile;
- due di sesso maschile (che abbiano compiuto 24 anni)
- due giovani (che abbiano compiuto il 18mo anno di età e non ancora il

24mo.

Nella seconda fase si presenta una scheda con i candidati che hanno accettato la designazione in tre elenchi così suddivisi:

1. Donne che abbiano compiuto il 24.mo anno di età alla data delle elezioni;
2. Uomini che abbiano compiuto il 24.mo anno di età alla data delle elezioni;
3. Uomini e donne che abbiano compiuto il 18.mo anno di età e non ancora compiuto il 24.mo alla data delle elezioni.

Gli elettori devono indicare per ognuno dei tre elenchi, tre preferenze ciascuno. Risultano così eletti:

- i primi due dell'elenco 1;
- i primi due dell'elenco 2;
- i primi due dell'elenco 3.